



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

(PROVINCIA DI VARESE)  
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050  
TEL. 0331617121 FAX 0331618186

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA ROMA

L'anno duemilaventi, addì                      del mese di                      in Gorla Maggiore.

### PREMESSO CHE

- il Comune di Gorla Maggiore è titolare del diritto di proprietà dell’area sportiva polifunzionale (campi tennis) ubicati in via Roma – parte del mappale 903, contraddistinto come da planimetria allegata;
- il bene è adibito al seguente uso: centro sportivo per la pratica del gioco del tennis;
- in data 31.12.2019 è scaduta la convenzione per l’affidamento, la gestione e l’utilizzo dei campi da tennis;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 983 del 30.12.2019 si è provveduto alla proroga dell’affidamento di cui sopra sino alla data del 31.03.2020;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 196 del 05.03.2020 è stata attivata la procedura per la manifestazione di interesse e contestualmente è stato prorogato l’affidamento, gestione e utilizzo dei campi da tennis sino alla data del 30.04.2020;
- si intende provvedere, in attuazione all’atto amministrativo autorizzativo, a stipulare il relativo atto di concessione;

### TUTTO CIO’ PREMESSO

con la presente scrittura privata:

il Comune di Gorla Maggiore, cod. fiscale n. 00341490126 rappresentata dal Responsabile del Servizio Dott. Alberto Pisoni nato a Busto Arsizio (VA) il 30.04.1988 codice fiscale PSNLRT88D30B300W domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’ente in Gorla Maggiore, Piazza Martiri della Libertà n. 19

e

la ..... , cod fiscale .....  
con sede a ..... in via ..... rappresentata  
dal ..... nato a  
..... il ..... cod. fiscale .....

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto e scopo della convenzione**

1. Con la presente convenzione, il Comune di Gorla Maggiore (d'ora in poi denominato "Amministrazione") affida alla ..... (d'ora in poi denominata "Affidatario") l'utilizzo e la gestione dei due campi da tennis, siti in via Roma s.n.c. a Gorla Maggiore (VA), al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive inerenti la propria Associazione nelle modalità di cui alla presente convenzione.
2. Con la presente convenzione sono assegnati all'Affidatario tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante l' utilizzo degli impianti.
3. Nell'attività di gestione del campo sportivo l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente convenzione.
4. Scopo della presente Convenzione é quello di favorire l'avviamento dei giovani alla formazione sportiva, con particolare riguardo ai minorenni.

### **Art. 2 Durata della convenzione**

Le strutture oggetto della presente convenzione vengono concesse, in uso e gestione, alla ..... a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e sino al 31.12.2022

L'Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente la struttura, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 3 Descrizione degli impianti**

1. L'impianto sportivo oggetto della convenzione, come da planimetria – "allegato A", è costituito da:
  - nr. 2 campi da tennis con pavimentazione in "Tartan"
2. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto, l'Affidatario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.
3. Quanto descritto viene consegnato all'Affidatario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

### **Art. 4 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo**

1. Nell'attività di utilizzo dell'impianto, l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dall'Amministrazione.
2. Il programma di utilizzo dell'Affidatario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione (Ufficio Sport) in tempo utile e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva.

3. L'Affidatario potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
4. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già in calendario, l'Amministrazione avvertirà con adeguato anticipo i responsabili dell'Affidatario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.
5. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte dell'Affidatario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Amministrazione.

## **Art. 5. – Obblighi dell'Affidatario**

### **1. L'Affidatario si obbliga:**

- a. a non svolgere negli impianti alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che differisca da attività e manifestazioni del gioco del tennis;
- b. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
- c. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d. a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- e. ad effettuare gli interventi ed a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria, necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- f. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- l. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- m. ad assumere a proprio carico le spese di:
  - pulizia
  - manutenzione campi
  - eventuale acquisto materiale tecnico
  - tutte le spese necessarie per la fruizione degli impianti
- o. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- p. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Affidatario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

## **Art. 6 Organizzazione**

Tutte le spese di organizzazione, tasse e servizi di ordine pubblico, servizio sanitario e di vigilanza sono a carico dell'Affidatario.

Gli introiti derivanti dall'uso dei campi da tennis sono di spettanza dell'Affidatario.

## **Art. 7. Danni e responsabilità**

1. L'Affidatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza durante l'apertura degli impianti.
2. L'Affidatario è direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti di terzi in caso di infortuni o di danni materiali e personali arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Per tali danni l'Affidatario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di idoneo ammontare.
3. L'Affidatario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza.

## **Art. 8 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti**

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

## **Art. 9 Risoluzione anticipata della convenzione**

Qualora l'Affidatario non rispettasse gli impegni indicati nella presente convenzione, o per grave inadempimento, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire in qualsiasi momento per la revoca della convenzione stessa

## **Art. 10 Cessione della convenzione**

1. E' fatto espresso divieto all'Affidatario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.
2. Non è ammesso il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione.

## **Art. 11 Modificazione della convenzione**

Ogni modifica e/o integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

## **Art. 12 – Recesso.**

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte dell'Affidatario, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. L'Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

## **Art. 13 Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Busto Arsizio.

## **Art. 14 Referenti**

L'Amministrazione nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile dell'Ufficio Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Allo stesso, l'Affidatario dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al quale l'Affidatario dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti interessate e verrà registrata solo in caso d'uso.

L'AFFIDATARIO

Comune di Gorla Maggiore

**Il Responsabile del Servizio**

*Dott. Alberto Pisoni*